

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI

Art. 1

SUSSIDI - AVENTI DIRITTO

L'Ordine provvede alla concessione di prestazioni temporanee agli iscritti in stato di bisogno economico.

Art. 2

SUSSIDI

L'Ente eroga sussidi in presenza di situazioni di grave difficoltà economica a coloro che presentino un ISEE, riferito all'anno in corso o in carenza di documentazione quella riferita all'anno precedente, non superiore a euro 12.000,00 (dodicimila/00) e che possano documentare una delle seguenti situazioni di bisogno:

1. presenza di figli disabili di età inferiore ai 21 anni;
2. spese medico - sanitarie;
3. morte del coniuge o del convivente;
4. calamità naturali;
5. disoccupazione temporanea e involontaria solo per iscritti con età superiore ai cinquant'anni o per iscritti con età inferiore ai cinquant'anni con invalidità permanente o semipermanente superiore ai sei mesi;

purché attestate dalla relativa documentazione fiscale, le spese mediche connesse alla condizione di malattia e l'importo del sussidio sarà graduato in base alla gravità dell'evento morboso.

Per la motivazione di cui al punto 5 la prestazione è prevista a favore dell'iscritto che abbia cumulativamente seguenti requisiti:

- a) età superiore ai cinquant'anni o per iscritti con età inferiore ai cinquant'anni con invalidità permanente o inabilità temporanea superiore ai sei mesi;
- b) almeno dieci anni di iscrizione all'ordine;
- c) condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto al momento della domanda da almeno sei mesi.

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO

L'iscritto, per ottenere il sussidio, deve rivolgere domanda all'Ordine corredata dell'attestazione ISEE nonché di tutta la documentazione necessaria ad attestare lo stato di bisogno e la motivazione adottata nella richiesta.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI

Per ottenere il sussidio gli interessati devono rivolgere domanda all'Ordine, come da fac - simile allegato, corredata della documentazione relativa allo status per il quale si richiede il sussidio, allegando copia dell'Isee del nucleo familiare per l'anno in corso.

Art. 5

DISPOSIZIONI FINALI

L'Ordine provvede all'erogazione dei sussidi e dei contributi inserendo un'apposita voce di bilancio nel bilancio preventivo.

La singola erogazione non può essere superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Consiglio direttivo può erogare in un anno solare non più di due sussidi allo stesso soggetto di cui all'art. 1 purché tra la prima e la seconda erogazione siano trascorsi almeno sei mesi.

Per i casi non previsti dal presente regolamento ma che siano ritenuti meritevoli per la loro eccezionale rilevanza, il Consiglio Direttivo dell'Ordine può disporre l'erogazione dei benefici di cui al precedente art. 1 con delibera motivata. La relativa spesa deve trovare copertura nell'apposita posta di bilancio appositamente istituita in sede di bilancio preventivo.